

Diocesi di Brescia



Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita
Via San Faustino, 74 - 25122 Brescia - BS

Celebrazione del BATTESIMO
AUTOCERTIFICAZIONE* del PADRINO / MADRINA
(Attestato di idoneità)

Io sottoscritto/a
(scrivere in STAMPATELLO)
nato/a a (.....) il
residente a via/piazza n.
e frequentante la Parrocchia di

RICHIEDO

di essere ammesso/a all'incarico di PADRINO/MADRINA nella celebrazione del Sacramento del Battesimo che sarà conferito a

E DICHIARO

sotto la mia responsabilità, consapevole delle conseguenze di dichiarazioni false e mendaci, e del diritto del Parroco di riservarsi la facoltà di verificare la veridicità della presente autocertificazione, a norma del canone 874 del Codice di Diritto Canonico:

Si / No

- Di aver compiuto 16 anni di età.
- Di non essere genitore del battezzando/a.
- Di essere cattolico/a e di aver ricevuto i Sacramenti del Battesimo, Cresima e Eucaristia.
- Di non essere convivente, sposato solo civilmente, o divorziato risposato civilmente.
- Di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica (per es. la massoneria, associazioni di atei o dedite al satanismo ecc.).
- Di non essere sottoposto/a a nessuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata (per es. per aver chiesto l'abbandono formale della Chiesa cattolica mediante il cosiddetto 'sbattezzo').
- Di conoscere, comprendere e accettare gli impegni che mi assumo accettando questo compito (vedasi allegato I).

(Luogo e data), li

In fede
(Firma leggibile)

.....

**La Diocesi di Brescia richiede e rilascia SOLO documenti di autocertificazione. NON è richiesto ne' previsto alcun VISTO da parte del Parroco proprio del Padrino o della Madrina.*

ALLEGATO 1

1) Le indicazioni del Codice di Diritto Canonico riguardo al padrino/madrina

Can. 872 -Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

- 1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

2) Il significato e gli impegni del ministero di padrino/madrina nel battesimo

Per quanto riguarda il battesimo, le ragioni della presenza del padrino/madrina sono appropriatamente indicate in un breve ma denso passaggio dell'*Introduzione generale del Rito del battesimo dei bambini* (8) e del *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti* (8): «**Il padrino amplia in senso spirituale la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre**». La sua funzione, quindi, non è soltanto liturgica (né tanto meno può ridursi a una presenza meramente coreografica) ma anche pedagogica, come ricorda il can. 872 § 1, che, oltre al compito di assistere il battezzando adulto e presentare il presentando infante, deve cooperare affinché il figlioccio conduca una vita cristiana conforme al sacramento e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti. Ed ha una funzione ecclesiologica: rappresenta ed è delegato *dalla Chiesa* a curare la crescita spirituale del figlioccio.

Un'efficace descrizione del compito del padrino, nel caso del battesimo di un adulto, ma che suggerisce *criteri di giudizio applicabili per analogia* anche ai padrini dei neonati, è indicata al n. 43 dei *Praenotanda* al *R.I.C.A.*: «Il padrino, scelto dal catecumeno per il suo esempio, per le sue doti e la sua amicizia, delegato dalla comunità cristiana locale ed approvato dal sacerdote, accompagna il candidato nel giorno dell'elezione, nella celebrazione dei sacramenti e nella mistagogia. **È suo compito mostrare con amichevole familiarità al catecumeno la pratica del Vangelo nella vita individuale e sociale, soccorrerlo nei dubbi e nelle ansietà, rendergli testimonianza e prendersi cura dello sviluppo della sua vita battesimale. (...) il suo ufficio conserva tutta la sua importanza anche quando il neofita, ricevuti i sacramenti, ha ancora bisogno di aiuto e di sostegno per rimanere fedele alle promesse del Battesimo**». Non è quindi una mera comparsa ornamentale accanto al battezzando al momento della celebrazione, ma un ministero che chiede anche al padrino **continuità di presenza, come consigliere e guida**, chiamato alla responsabilità educativa nei confronti di un fratello.

3) La figura del testimone del battesimo/cresima

Non si può dimenticare che tra i compiti del padrino/madrina vi è anche quello di provare l'avvenuta celebrazione del battesimo/cresima. A tale funzione fa riferimento il can. 875: esso introduce la nuova figura di **testimone del battesimo/cresima** che, a differenza di quella del padrino/madrina, non è sottoposta a nessuna condizione e **svolge un ruolo simile a quello dei testimoni del matrimonio** (cf can. 1108 § 2) senza però essere *ad validitatem*.

Viene così offerta la possibilità di far fronte ad alcune situazioni particolari in cui la persona scelta dalla famiglia non può ricoprire l'incarico di padrino: così ad esempio nel caso di un fedele appartenente a una Comunità ecclesiale protestante (cf can. 874 §2), oppure sia convivente, divorziato risposato o in altra situazione matrimoniale irregolare, ovvero si dichiari agnostico o ateo...

4) Requisiti per assumere il ministero di padrino/madrina del battesimo

Il can. 874 si incarica di presentare i *requisiti* necessari per essere ammesso all'ufficio di padrino/madrina. Ci limitiamo qui a focalizzare soltanto alcuni punti.

(a) La ragione ecclesiologica, come pure la funzione pedagogica propria del padrino, rende necessario **che egli sia un fedele cattolico**. Stando così le cose, sono esclusi dall'incarico di padrini gli appartenenti a comunità ecclesiali separate dalla Chiesa cattolica, i quali possono fungere da testimoni insieme a un padrino cattolico. Per quanto riguarda invece gli "ortodossi", uniti a noi con strettissimi vincoli (UR 15) il can. 685 § 3 del Codice orientale (CICO) ammette che un loro fedele possa assolvere l'incarico di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico.

(b) Spetta alla legislazione particolare determinare che cosa significhi "condurre una vita conforme alla fede": ambienti e situazioni diverse comportano problematiche diverse: si va da tutto il ventaglio di possibilità relative a chi si trova in situazione matrimoniale irregolare, a chi professa ateismo e agnosticismo; da chi è dedito ad arti magiche a chi è notoriamente membro di una setta religiosa, di un'associazione che trama contro la Chiesa cattolica (cf can. 1374: così ad esempio la massoneria), o risulta appartenere a qualche gruppo criminale (come mafia, 'ndrangheta...).